

## PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE PER IL PRIMO CICLO AA.SS. 2025/2028

### *Riferimenti normativi*

- VISTO il DPR 249/1998 - Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 275/1999
- VISTO il Regolamento autonomia Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 Legge 107/2015
- VISTO IL D.lgs. 62/2017 Buona scuola
- VISTA la Legge 71/2017 novellata dalla legge 70/2024 Valutazione I ciclo Bullismo e cyberbullismo
- VISTE le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018
- VISTO il D.M. 14/2024
- VISTA la Legge 150/2024 Certificazione delle competenze. Valutazione, tutela autorevolezza, indirizzi scolastici differenziati
- VISTA l'O.M. 2025 - Valutazione apprendimenti scuola primaria e valutazione comportamento scuola secondaria di I grado

Il Collegio Docenti

### **DELIBERA**

- l'adozione del seguente **Protocollo di Valutazione**.

## 1. Principi, oggetto, finalità della valutazione

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.”(art. 2, c. 1, O.M.2025)

“La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.”(art. 2, c. 2, O.M.2025)

“Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia didattica di cui all’articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell’Allegato A alla presente ordinanza.” (Art. 3, c. 6, O.M. 2025)

La valutazione costituisce un momento essenziale dei processi di apprendimento e di insegnamento. È fondamentale che sia centrata sui **processi di apprendimento piuttosto che sui prodotti**. La valutazione ha quindi per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni in riferimento ai seguenti ambiti:

- le CONOSCENZE, intese come contenuti appresi, idee chiave, fatti, teorie, concetti;
- le ABILITÀ, intese come capacità, processi cognitivi, metodi, procedure;
- le COMPETENZE, intese come uso funzionale e personale delle conoscenze e delle abilità.

La valutazione non è mai fine a se stessa, ma è **propositiva**, infatti deve riferirsi all’attività e non alla persona, che viene così sostenuta anche nella **motivazione** ad apprendere. È essenziale fare in modo che gli allievi non focalizzino la loro attenzione sul giudizio, ma sulla capacità di superare le difficoltà. La **valutazione formativa** va oltre il semplice attribuire un voto. È un dialogo costante tra docente e studente, volto a comprendere le difficoltà e i punti di forza di ciascuno, per guidare l’apprendimento verso il raggiungimento degli obiettivi. Essa è:

- Parte integrante del processo di apprendimento
- Finalizzata al miglioramento
- Fornisce feedback continuo agli studenti
- Permette di regolare l’insegnamento
- Valorizza i progressi

### LA VALUTAZIONE FORMATIVA HA FUNZIONE:

**DIAGNOSTICA** • rileva i livelli di partenza

**PROATTIVA** • stimola il miglioramento

**REGOLATIVA** • adatta l’insegnamento

**METACOGNITIVA** • sviluppa consapevolezza

**La valutazione formativa ha dunque funzione ORIENTATIVA**

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale è espressa, per ciascuna delle discipline di studio, attraverso un giudizio descrittivo.

Nella scuola secondaria, la valutazione periodica e finale e la valutazione dell’esame di Stato è espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Il voto non sarà il risultato di una semplice valutazione numerica, né tanto meno di una media matematica di tutti i voti ottenuti in una disciplina, ma il risultato di un percorso che tiene conto di diversi fattori:

1. la situazione di partenza di ogni singolo alunno;
2. gli apprendimenti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti;

### 3. l'acquisizione graduale di autonomia e di motivazione allo studio.

La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione. (Art. 3, c. 5, O.M. 2025). La valutazione in itinere non è attività solo individuale ma è responsabilità collegiale dei docenti contitolari della classe e dunque deve essere condivisa nei linguaggi e nei contenuti:

- Trasparenza
- Coerenza
- Conformità
- Chiarezza nella comunicazione con le famiglie
- Correlazione della valutazione in itinere ai livelli
- Condivisione a livello collegiale
- Condivisione con il fornitore del registro elettronico

La valutazione (in qualsiasi forma sia espressa) e il controllo sistematico del livello di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze hanno lo scopo di fornire tempestivamente indicazioni utili per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento per gli alunni, e permettono inoltre agli insegnanti di valutare l'efficacia del percorso formativo.

Per favorire la motivazione e la **consapevolezza** del compito, l'alunno, a partire dalle ultime classi della scuola primaria, verrà informato dei criteri di valutazione che si intendono adottare affinché sappia con precisione cosa ci si aspetta da lui al termine di un percorso di apprendimento. L'analisi dei risultati delle **prove nazionali**, che si svolgono in 2<sup>a</sup> e in 5<sup>a</sup> nella scuola Primaria e in 3<sup>a</sup> nella scuola Secondaria di I grado, permette all'istituto di riflettere sulla propria offerta formativa, sui processi di apprendimento e sui processi valutativi.

### LA VALUTAZIONE SOMMATIVA:

- **Avviene AL TERMINE di un periodo didattico**
- **È puntuale e conclusiva**
- **Ha lo scopo di verificare i risultati raggiunti**
- **Serve a certificare gli apprendimenti**
- **Produce documenti ufficiali**
- **Ha una funzione certificativa**

Momento essenziale della valutazione è, infine, la definizione del livello delle competenze raggiunte dagli alunni, che viene **certificato** al termine di ogni grado di scuola (Primaria e Secondaria di I grado) su un apposito modello ministeriale e che è parte integrante della scheda di valutazione.

È necessario che la scuola utilizzi diversi strumenti di valutazione e diverse prove, per un duplice motivo: in primo luogo, ogni processo richiede verifiche differenti; in secondo luogo, si devono proporre situazioni che offrano una sufficiente variabilità e flessibilità affinché ciascuno studente possa essere osservato nel proprio lavoro e trovi le condizioni per migliorare.

Gli **strumenti** valutativi utilizzati sono i seguenti: colloqui, esercitazioni scritte e orali, test, verifiche scritte e orali, relazioni individuali o di gruppo, produzioni autonome da parte dello studente, discussioni collettive, rubriche, feedback formativo, prove strutturate, prove semi-strutturate, prove aperte, osservazioni sistematiche, compiti di realtà. La scelta della tipologia di prova è dettata dal tipo di obiettivi che si intendono verificare e dalle modalità di apprendimento preferenziali per la classe, in base alle scelte didattiche e metodologiche programmate dai docenti.

I docenti predispongono prove comuni d'istituto per classi parallele (iniziali, intermedie e finali). Si precisa inoltre che la valutazione è finalizzata alla continua regolazione dei processi di insegnamento

e apprendimento da parte di tutti i componenti, individuali e collegiali, dell'apparato scolastico; riguarda sia l'Area cognitiva (conoscenze, comprensione dei messaggi, capacità logiche ed operative, linguaggi delle varie discipline), sia l'Area relazionale (rapporti interpersonali, interessi degli alunni, partecipazione alle attività, impegno, metodo di studio) e tiene conto dei diversi livelli individuali di partenza (che si rilevano mediante prove d'ingresso comuni e osservazioni sistematiche). Nel corso dell'anno sono previsti interventi individualizzati, di gruppo o di classe, per il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle conoscenze e delle abilità, al fine della promozione di tutte le opportunità educative.

Seguendo i principi della personalizzazione e dell'individualizzazione dell'insegnamento, per gli alunni che hanno bisogni educativi speciali, la valutazione è stabilita anche in base a eventuali piani personalizzati:

- a) il Piano Educativo Individualizzato (PEI), che viene predisposto per alunni con certificazione
- b) il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che viene predisposto per alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o per alunni con bisogni educativi speciali (BES).

## 2. Valutazione nel primo ciclo

Art. 2, c. 1, D.lgs. 62/2017 - Valutazione nel primo ciclo 1. (...) "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito".

Art. 3, c. 1, O.M. 2025 A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e consiste in un giudizio descrittivo che fa riferimento a sei diversi livelli di apprendimento. La Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, Allegato A all'O.M. 2025, si basa sulle seguenti DIMENSIONI ricavabili dal testo:

- autonomia e consapevolezza nell'attività,
- tipologia della situazione (nota e non nota),
- risorse utilizzate,
- continuità nello svolgimento dei compiti

Le dimensioni sono la struttura che «sorregge» i giudizi sintetici cui sono correlati i livelli di apprendimento. Invece di una semplice graduazione, le dimensioni consentono di descrivere ciascun livello, in continuità con la normativa precedente.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe e consiste in un voto numerico espresso in decimi, anche per quanto riguarda l'insegnamento dello strumento musicale e dell'educazione civica.

Nel primo ciclo di istruzione, per tutti gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o di attività alternative la valutazione è resa su una nota distinta con un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

I docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno attraverso una relazione.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno attraverso una sintetica relazione.

## **2.1 Criteri per la verifica e la valutazione degli alunni adottati dal collegio dei docenti**

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari ... (essa) assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. Il DPR del 22 giugno 2009, n. 122 stabilisce che “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”. Alcune linee comuni riguardano il diritto di ogni alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, il diritto di ogni alunno e di ogni famiglia di conoscere i criteri valutativi utilizzati nella scuola con riferimento alle prove scritte, orali, grafiche, al comportamento e alla valutazione del rendimento scolastico complessivo, il diritto di ogni alunno al successo formativo sulla base delle valutazioni periodiche e agli interventi di recupero, sostegno, potenziamento sul piano didattico. *La valutazione tiene conto dei seguenti criteri: alfabetizzazione culturale, padronanza di conoscenze e linguaggi, abilità operative, sviluppo di competenze comunicative ed espressive; autonomia personale intesa come identità personale, autostima e fiducia nei propri mezzi; autocontrollo della propria condotta, autonomia di giudizio, divergenza e creatività; partecipazione alla convivenza democratica; rapporti interpersonali, capacità di iniziativa e di scelta, motivazione e impegno a capire e operare.*

## 2.2 Tempi e modalità della valutazione

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i tempi e le modalità di seguito descritti:

Valutazione	Funzione	Finalità	Strumenti
Iniziale (settembre/ottobre)	conoscitiva, diagnostica, esplorativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Analizzare la situazione in ingresso degli alunni</li> <li>➤ Accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per la progettazione educativa e didattica (mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate)</li> <li>➤ Identificare le competenze iniziali degli alunni;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prove di verifica in ingresso (orali, scritte, grafiche, pratiche);</li> <li>➤ Osservazioni sistematiche (tramite griglie)</li> </ul>
intermedia (in itinere, periodica) (dicembre/gennaio)	formativa, regolativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descrivere i processi di apprendimento e i progressi degli allievi;</li> <li>➤ Verificare il raggiungimento dei singoli obiettivi;</li> <li>➤ Individuare le difficoltà o il mancato raggiungimento degli obiettivi con un duplice scopo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ attivare eventuali correttivi all'azione didattica</li> <li>➤ programmare/progettare attività di rinforzo e recupero</li> <li>➤ Stimolare e guidare l'autovalutazione da parte dell'allievo sui propri processi.</li> <li>➤ Verificare l'efficacia della progettazione educativa e didattica</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prove di verifica periodiche orali (interrogazioni dialogiche o strutturate), scritte (testi, quesiti a risposta aperta o a risposta chiusa), grafiche, pratiche</li> <li>➤ Rubriche di valutazione e di autovalutazione</li> <li>➤ Griglie di valutazione</li> <li>➤ Griglie di osservazione e di rilevazione in situazione di apprendimento cooperativo e metacognitivo</li> <li>➤ Questionari di autovalutazione</li> </ul>
Finale (Maggio/giugno)	certificativa, orientativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del curricolo svolto</li> <li>➤ Analizzare e descrivere il profilo di apprendimento di ogni allievo attraverso i traguardi educativi raggiunti nelle singole discipline e concentrando l'attenzione sull'evoluzione dell'apprendimento e non solo sul risultato.</li> <li>➤ Certificare le competenze in uscita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prove scritte (es. prove d'esame)</li> <li>➤ Prove orali</li> <li>➤ Colloquio pluridisciplinare</li> <li>➤ Prove pratiche</li> <li>➤ Consiglio orientativo</li> <li>➤ Documento di valutazione intermedio e finale</li> <li>➤ Certificazione delle competenze.</li> </ul>

Oltre alle attività di valutazione svolte dai docenti, nel corso del primo ciclo (a partire dagli anni terminali della scuola primaria e per il triennio della scuola secondaria di primo ciclo), si svolgeranno anche attività di **autovalutazione**, che hanno lo scopo di far riflettere lo studente sul processo di apprendimento al fine di predisporre un proprio percorso. A tal fine, si configurano come strumenti di autovalutazione le rubriche e le autobiografie narrative/cognitive.

### 3. Scuola Primaria – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo*, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a sei giudizi sintetici che afferiscono alla descrizione del livello di apprendimento, formulati nelle linee guida del ministero e che fanno riferimento ai seguenti indicatori: capacità di svolgere compiti e risolvere problemi in autonomia, con continuità, sia in situazioni note che in situazioni nuove, e usando delle risorse fornite dall'insegnante o reperite altrove. I giudizi sintetici sono i seguenti:

- **Ottimo:** l'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza...
- **Distinto:** l'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse...
- **Buono:** l'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza...
- **Discreto:** l'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza...
- **Sufficiente:** l'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente...
- **Non sufficiente:** l'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente...

I sei giudizi sintetici sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina, facendo riferimento alle rubriche di valutazione presenti nel curricolo della scuola Primaria. Nell'elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso svolto e della sua evoluzione.

### 4 Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

I punti di riferimento essenziali sono i seguenti:

- Statuto delle studentesse e degli studenti;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- Regolamenti scolastici: regolamento d'istituto e regolamento disciplinare

Nella determinazione del giudizio sul comportamento il collegio docenti ha individuato le seguenti aree:  
**RISPETTO DELLE REGOLE:** Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.

**PARTECIPAZIONE:** Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.

**RESPONSABILITÀ:** Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. Assumere e portare a termine compiti e iniziative.

**RELAZIONALITÀ:** Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. Rispettare le diversità, in un’ottica di confronto responsabile e di dialogo.

La valutazione del comportamento tiene conto specificamente dei seguenti criteri:

1. Grado di rispetto delle regole di disciplina previste nei regolamenti approvati dal Consiglio d’Istituto;
2. Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle lezioni, allontanamento dalla scuola o comunque frequenza di richiami di altro tipo (note disciplinari);
3. Assiduità nella frequenza delle attività curricolari o extra-curricolari;
4. Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, collaboratori scolastici, esperti esterni, educatori, tirocinanti, etc.);
5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del materiale didattico proprio ed altrui;
6. Rispetto delle norme igieniche e corretto utilizzo dei locali e dei servizi;
7. Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;
8. Rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.

Il collegio docenti adotta delle griglie comuni per la formulazione del giudizio sintetico del comportamento

## **5. Modalità di comunicazione alle famiglie e agli studenti**

“Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni” (cfr D.Lgs 62/2017, art. 1 comma 5)

Lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* stabilisce che lo studente ha diritto “a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento” (articolo 2, comma 5).

**Scuola dell’infanzia.** La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno tramite colloqui individuali calendarizzati annualmente per fasce d’età (mesi di novembre/dicembre 3 e 4 anni; mesi di dicembre e giugno 5 anni) e nel corso dell’anno scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze.

**Scuola primaria.** La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo durante i colloqui generali (fine novembre e fine febbraio/inizio marzo), in occasione delle valutazioni quadriennali finali (giugno) e nel corso dell’anno scolastico nel caso se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze. A conclusione del 1° e del 2° quadriennale la famiglia riceverà il documento di valutazione.

**Scuola secondaria di primo grado.** La famiglia viene informata sui risultati del percorso formativo dell’alunno tramite il Registro elettronico, durante i colloqui generali (mese di dicembre e aprile). Sono previsti inoltre incontri scuola-famiglia su appuntamento nel corso dell’anno scolastico, per particolari esigenze, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Gli appuntamenti possono essere definiti con i singoli docenti durante i ricevimenti settimanali.

A conclusione del 1° e del 2° quadriennale la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico.

Le famiglie potranno essere contattate e informate anche telefonicamente o mediante il diario nei casi in cui i docenti lo ritengano opportuno (es. richiami disciplinari per mancanze lievi, comunicazioni urgenti ...) Nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni che hanno carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si provvederà a consegnare alle famiglie una lettera informativa dove si indicano i contenuti disciplinari da ripassare e consolidare e/o indicazioni per lo studio individuale estivo e eventuali strategie di recupero.

Qualora l'alunno non sia stato ammesso, le famiglie verranno opportunamente informate privatamente prima della pubblicazione degli esiti.

## **6. Validità dell'anno scolastico: orario annuale e deroghe**

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale** personalizzato<sup>5</sup>, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Per quanto riguarda le deroghe al monte ore annuale, il collegio docenti tiene conto sia delle indicazioni ministeriali, che invitano a considerare le seguenti casistiche:

- 1) motivi di salute adeguatamente documentati (ricoveri ospedalieri, terapie e/o
- 2) cure programmate; donazioni di sangue; ... )
- 3) partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e partecipazione a gare agonistiche;
- 4) alunni che si recano all'estero per scambi culturali e/o stage.

Tali deroghe sono concesse a seguito del monitoraggio delle assenze. I docenti coordinatori di classe/team effettuano un monitoraggio periodico delle assenze degli alunni e garantiscono informazioni puntuali ad ogni alunno/a e alle loro famiglie in relazione alle ore di assenza effettuate. Le assenze prive di adeguata motivazione sono segnalate agli organi competenti per la verifica degli obblighi dell'assolvimento scolastico. Nel conto delle ore di assenza, si considerano anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, i giorni di sospensione per motivi disciplinari.

## **TEMPO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

### **TEMPO NORMALE 990 ore**

DISCIPLINE	settimanale	Annuale
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Approfondimento	1	33
Matematica e scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33

## Assetto organico tempo normale

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale.

I docenti verificano periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

## 7. Ammissione alla classe successiva

### ❖ 7.1 Scuola Primaria: ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

### ❖ 7.2 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 742 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.

Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non aver riportato un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, così come stabilito dai seguenti articoli: “Art. 5, cc. 1 e 2, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado) Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.”

“Art. 5, c. 3, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado) In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi”

Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all'alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10. Nei casi di alunni che presentano carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio può deliberare l'ammissione alla classe successiva prendendo in considerazione i seguenti elementi:

1. capacità di recupero dell'alunno, in base alle potenzialità, alle attitudini e anche ai progressi nel recupero degli apprendimenti rispetto alla valutazione periodica (primo quadrimestre);
2. possesso di livelli adeguati nelle conoscenze e nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettura, scrittura, calcolo, logica);
3. grado di maturità ed emotività dell'alunno.

Il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nei seguenti casi:

1. Se l'alunno è incorso nella sanzione disciplinare che preveda l'esclusione dallo scrutinio finale deliberata dal Consiglio di Istituto (articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n.249/1998);
2. Se l'alunno non ha frequentato i tre quarti del monte ore annuale e non rientra nei casi previsti dalle deroghe deliberate dal collegio docenti;
3. Se l'alunno, pur rientrando nei casi derogabili dal collegio, ha fatto un numero di assenze complessive tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione (**a condizione che tali circostanze siano stato oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe debitamente verbalizzate**);
4. Se il consiglio di classe verifica la mancanza delle conoscenze e delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi e/o la mancata acquisizione, da parte dell'alunno, dei livelli di apprendimento **in più discipline**, tale da determinare una grave carenza nella preparazione complessiva che non permetta di proseguire proficuamente gli studi, **pur in presenza di strategie individualizzate messe in campo dalla scuola per il recupero**;
5. [per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo ciclo]: se l'alunno non ha svolto le prove nazionali Invalsi (sia nella sessione ordinaria, sia nella sessione suppletiva), non può essere ammesso all'esame di Stato.
6. Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non aver riportato un voto inferiore a 6/10 nel comportamento.

## 7. **Esame di Stato conclusivo del primo ciclo**

### **Svolgimento**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- ✓ prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accettare la padronanza della stessa lingua;
- ✓ prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- ✓ prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di

cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

## Esito

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

## 9. Certificazione delle competenze nel primo ciclo

Riferimenti normativi:

- ✓ D.Lgs 62/2017 art. 9
- ✓ D.M. 30 gennaio 2024, n. 14

La scuola, al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo, rilascia una certificazione che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza.

Per questa certificazione si usano i modelli ministeriali allegati al Decreto ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024. Questa certificazione non sostituisce ma accompagna le normali modalità di valutazione dei risultati scolastici (la "pagella").

Le competenze chiave europee presentate nel modello sono otto:

- 1) competenza alfabetica funzionale;
- 2) competenza multilinguistica;
- 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- 4) competenza digitale;
- 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- 6) competenza in materia di cittadinanza;
- 7) competenza imprenditoriale;
- 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Le competenze chiave europee sono doppiamente trasversali: sia in riferimento a conoscenze, abilità e competenze relative alle discipline previste nelle *Indicazioni nazionali* (compreso anche l'insegnamento dell'educazione civica), sia in riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.

Per quanto riguarda le 'competenze sociali e civiche', si farà riferimento, tra l'altro, al curricolo verticale di educazione civica realizzato nell'a.s. 2025/26

Questi i livelli ai quali si fa riferimento:

**Ottimo** – Padronanza completa, autonomia anche in compiti complessi, autonoma e consapevole delle regole, forte senso civico.

**Distinto** – Buona autonomia, errori rari, affronta situazioni simili a quelle studiate, applica le regole in modo corretto.

**Buono** – Risolve compiti di media difficoltà, necessita di guida per problemi più complessi, comprende le regole principali.

**Discreto** – Risolve semplici compiti, necessita di supporto per quelli articolati, comprende solo in parte il significato delle regole.

**Sufficiente** – Compiti molto semplici portati a termine con frequente supporto, competenze di base non consolidate.

**Non sufficiente** – Difficoltà sistematiche anche con guida, competenze di base non consolidate.

## **10. Alunni con disabilità**

“La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” (Articolo 4, O.M. 2025)

Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), redatto sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dello studente, descritte nel profilo dinamico-funzionale;
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l'obiettivo di svilupparne le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto nel *decreto valutazione*, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato;
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova;
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del *decreto valutazione*.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

## **11 Alunni con disturbi specifici di apprendimento**

“La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170” (Articolo 4, O.M. 2025)

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione tiene conto del piano didattico personalizzato e delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.

Nello svolgimento delle attività didattiche, delle verifiche e delle prove d'esame vengono adottate le misure educative e didattiche di supporto ritenute più idonee.

Gli insegnanti si atterranno in particolare alle seguenti indicazioni:

- considerare il livello di partenza, i progressi e gli sforzi compiuti;
  - considerare il livello raggiunto, indipendentemente dalle strategie e dagli strumenti utilizzati dall'alunna/o;
  - considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi;
  - valorizzare il processo di apprendimento dell'alunna/o e non valutare solo il risultato.
1. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe;
  2. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato;
  3. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte;
  4. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera;
  5. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
  6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del *decreto valutazione*.
  7. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art. 11 c. 15 del *decreto valutazione*)

### **13. Alunni che seguono percorsi di istruzione parentale**

Nel caso di alunni che seguono percorsi di istruzione parentale, i genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale) devono presentare annualmente al dirigente scolastico la comunicazione preventiva.

Alla fine di ogni anno scolastico fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per il passaggio alla classe successiva, questi alunni devono sostenere l'**esame di idoneità** in qualità di candidati esterni.

L'esame viene sostenuto davanti ad una commissione appositamente costituita con decreto dirigenziale.

### **14. Alunni ricoverati in ospedale**

Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedale per periodi di tempo rilevanti, ai fini della valutazione periodica e finale, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al **percorso formativo individualizzato**.

Se il tempo di istruzione nel luogo di cura è prevalente rispetto al tempo di istruzione in classe, lo scrutinio è effettuato dai docenti che hanno impartito l'insegnamento in ospedale.

Se un alunno è ricoverato nel periodo degli esami, può svolgere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Questa modalità di valutazione si applica anche ai casi di **istruzione domiciliare**.

### **15. Rilevazioni nazionali**

L'*Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione* (INVALSI) ha, tra gli altri, il compito di predisporre strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti, di promuovere periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato.

Nella scuola **primaria** l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nelle classi seconde e quinte, in coerenza con le *indicazioni nazionali*.

Nelle classi seconde si svolgono prove di ITALIANO e MATEMATICA.

Nelle classi quinte si svolgono prove di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.

Nella scuola **secondaria di primo grado** l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate svolte al computer (*computer based*) nelle classi terze, per accettare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e sono **requisito di ammissione all'esame** di Stato conclusivo del primo ciclo. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Il documento di valutazione, inserito nel PTOF 2025/2028, è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2025 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/10/2025 con delibera n.19